



PROXIGAS

DCO 49/2023/R/gas

**Criteri di Regolazione Tariffaria per
il servizio di Rigassificazione del
gas naturale liquefatto per il sesto
periodo di regolazione (6PR GNL) –
Orientamenti**

Osservazioni PROXIGAS

16 marzo 2023

Premessa

Proxigas formula le proprie osservazioni agli orientamenti finali delineati nel documento per la consultazione 49/2023/R/gas (di seguito anche DCO) con riferimento ai criteri di regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (Gnl) per il sesto periodo di regolazione (6PR GNL).

Osservazioni generali

Proxigas ritiene opportuno innanzitutto inquadrare il contesto di riferimento in cui si inseriscono le osservazioni riportate nel documento di risposta al DCO.

Il ruolo del Gnl si è notevolmente accresciuto nel 2022 in Europa in seguito allo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina; i noti eventi geopolitici hanno imposto un ripensamento delle fonti e delle strategie di approvvigionamento, con importante riduzione delle importazioni di gas naturale via gasdotto dalla Russia e saturazione delle capacità di rigassificazione esistenti, in particolare a livello italiano.

La comunicazione della Commissione Europea del 18 maggio 2022 (Piano REPower EU) include una serie di azioni volte tra l'altro a diversificare gli approvvigionamenti di gas naturale per affrancare l'Europa dai combustibili fossili russi prima del 2030. La Comunicazione evidenzia come, per potenziare il livello di preparazione e risposta ai rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, occorre offrire un sostegno adeguato, anche finanziario. L'importazione di quantità adeguate di GNL e gas via gasdotto da altri fornitori richiederà infatti investimenti per garantire un livello di infrastrutture sufficiente, compresi terminali di importazione di GNL, gasdotti per collegare i terminali di importazione di GNL alla rete dell'UE e capacità di flusso invertito.

In Italia, in particolare, il Governo ha deciso di investire in ulteriore sviluppo della capacità di rigassificazione, per migliorare la sicurezza, la flessibilità e la resilienza del sistema energetico.

I due terminali di rigassificazione galleggianti, in fase di installazione tra il 2023 e il 2024, daranno un contributo rilevante per la gestione emergenziale dei prossimi mesi e la diversificazione delle rotte di importazione; tuttavia, per garantire adeguati margini di flessibilità al sistema di approvvigionamento si renderà necessario disporre di capacità di importazione ulteriore.

L'esperienza di questi anni ha infatti dimostrato la strategicità di queste infrastrutture e come un intervento *ex-post*, per gestire le tensioni di prezzo e garantire la sicurezza energetica, sia molto più costoso di un intervento *ex-ante* finalizzato ad incrementare la resilienza delle infrastrutture energetiche e una maggiore concorrenzialità tra le fonti.

Facendo tesoro dell'esperienza degli ultimi diciotto mesi, emerge la necessità di una riflessione sulla congruità della regolazione economica prevista per i terminali di rigassificazione, che fino ad oggi non hanno avuto alcuna garanzia di perseguire il livello di remunerazione del capitale investito (WACC) definito dall'Autorità per il servizio di rigassificazione del Gnl. Al contrario, l'assetto regolatorio ha lasciato in capo ai terminali i rischi di mancata copertura dei costi riconosciuti per il servizio di rigassificazione, anche di quelli riconosciuti strategici, che nel tempo hanno introitato ricavi inferiori a quelli riconosciuti dalla regolazione e in alcuni casi senza nemmeno coprire i costi per il funzionamento del terminale.

I terminali di rigassificazione consentono quella diversificazione delle fonti di approvvigionamento che è indispensabile per garantire la sicurezza e la continuità delle forniture, la stabilità e la competitività dei prezzi, l'efficienza e la qualità dei servizi energetici.

Si ritiene pertanto che **il quadro regolatorio del 6PRT debba essere disegnato in modo di supportare tali infrastrutture, garantendo certezza del livello di remunerazione riconosciuto e individuato dall'Autorità**, posto il ruolo fondamentale ricoperto nel mercato energetico da parte di tali infrastrutture gas.

Al contempo si ritiene opportuno siano valutati dall'Autorità dei meccanismi che promuovano la competitività del servizio.

Di seguito si riportano le osservazioni ai singoli spunti di consultazione e alle previsioni regolatorie di dettaglio per il 6 PR Gnl.

Spunti di consultazione

S1. Osservazioni in merito agli obiettivi dell'intervento dell'Autorità.

In linea generale si condividono gli obiettivi che l'Autorità ha individuato nella delibera 356/2022/R/GAS di avvio del procedimento.

Tenuto conto che il termine per la conclusione del procedimento è stato fissato al 15 aprile 2023, si evidenzia la necessità che Arera individui il successivo termine per la presentazione delle proposte tariffarie 2024 contemperando le diverse esigenze degli operatori, ovvero di elaborazione delle proposte da parte dei terminali di Gnl e quelle di certezza delle tariffe di riferimento per le prossime procedure di conferimento di capacità di rigassificazione.

S2. Osservazioni in merito all'ambito di applicazione.

Si condivide l'ambito di applicazione individuato.

Decorrenza e durata del periodo di regolazione

S3. Osservazioni in merito alla durata del periodo di regolazione.

Si condivide l'orientamento di Arera di confermare l'attuale durata del periodo regolatorio di 4 anni, decorrenti dal 1° gennaio 2024.

La durata di 4 anni del periodo regolatorio si è dimostrata coerente con gli obiettivi di stabilità tariffaria e apprezzata dal mercato.

Raccordo con metodologia ROSS per i costi di capitale e costi operativi

S4. Osservazioni in merito all'articolazione dei ricavi di riferimento e al posticipo dell'approccio ROSS-base per il servizio di rigassificazione del Gnl.

Si condivide la conferma per il 6PR GNL dei criteri di determinazione dei ricavi di riferimento vigenti e dell'articolazione dei ricavi di riferimento attualmente già prevista per il 5 PR GNL.

Si condivide inoltre il posticipo al prossimo periodo di regolazione (decorrente dal 2028) della valutazione sull'opportunità di estendere al servizio di rigassificazione del Gnl i criteri di riconoscimento dei costi basati sulla spesa totale tipici dell'approccio ROSS, in modo di offrire certezza regolatoria agli operatori e agli Utenti del servizio di rigassificazione.

Oltre al fatto che le tempistiche per la conclusione del procedimento avviato con delibera 271/2021 appaiono di difficile conciliazione con la definizione di corrispettivi regolati in tempo utile per i conferimenti di capacità di rigassificazione per il prossimo anno termico, si ribadisce la peculiarità in termini di realtà impiantistiche e tecnologiche dei terminali di rigassificazione esistenti e che entreranno in esercizio a breve.

In particolare, come già segnalato nell'ambito delle consultazioni relative ai criteri di riconoscimento dei costi basati sulla spesa totale tipici dell'approccio ROSS, si suggerisce che la valutazione sull'eventuale estensione dell'approccio ROSS al servizio di rigassificazione (e di stoccaggio) sia formulata in relazione alle evidenze derivanti dall'applicazione del nuovo approccio su altre attività regolate, considerando l'eventuale miglior modello da adottare in relazione a tali servizi.

S5. Osservazioni in merito ai criteri di determinazione e aggiornamento dei costi di capitale.

S6. Osservazioni in merito alla determinazione e all'aggiornamento dei costi operativi riconosciuti.

In linea di principio si ritiene che il riconoscimento di tutte le tipologie di costi, siano essi di capitale che operativi, dovrebbe avvenire senza alcun differimento temporale (time lag), al fine di garantire il completo riconoscimento dell'investimento effettuato nell'impianto di rigassificazione del Gnl.

Conseguentemente, ad esempio, il riconoscimento delle quote di ammortamento dovrebbe avvenire con riferimento alla stima degli incrementi patrimoniali dell'anno t di riferimento. Pur accogliendo positivamente l'orientamento espresso al paragrafo 10.24 (riconoscimento ammortamento nell'anno t considerando gli incrementi patrimoniali fino all'anno precedente t-1), in quanto migliorativo rispetto ai criteri vigenti, tuttavia si evidenzia che tale criterio ancora non permetterebbe al gestore del terminale il riconoscimento delle quote di ammortamento per tutta la durata dell'impianto del Gnl (nel caso di impianto con vita utile convenzionale di 25 anni, al 25esimo anno il gestore del terminale avrebbe recuperato solo 24 anni di quote di tutti i cespiti di sua proprietà).

Con riferimento alla durata convenzionale tariffaria (VUT) degli impianti offshore galleggianti, si ritiene condivisibile l'orientamento di prevederne la possibile riduzione nel caso in cui sia dimostrata con apposita certificazione da parte di un soggetto terzi e indipendente. A tal proposito, si ritiene opportuno che Arera valuti e individui caso per caso la durata convenzionale tariffaria dei singoli impianti di rigassificazione, sulla base della certificazione prodotta, anche laddove venisse evidenziata una vita utile inferiore alla soglia minima di 20 anni.

Inoltre, in generale con riferimento alle VUT, si evidenzia quanto segue:

- **le VUT di tutti i cespiti di proprietà del gestore del terminale di rigassificazione dovrebbero avere al massimo una VUT pari a quella dell'impianto di Gnl a cui afferiscono.** L'applicazione per esempio alle condotte di proprietà del Terminale di una VUT di 50 anni non permette al gestore del terminale di recuperare l'investimento effettuato nell'arco della vita utile dell'impianto di rigassificazione, con conseguente penalizzazione economica, a detrimento della remunerazione regolata riconosciuta (che risulta tale solo a livello teorico e non effettivo);
- nel solco del principio sopra riportato, eventuali cespiti conseguenti a interventi di manutenzione straordinaria dovrebbero avere una VUT pari a quella residua dell'impianto di Gnl; a tale proposito, si suggerisce di **prevedere** – come delineato nel DCO 502/22 afferente il servizio di trasporto gas - **l'introduzione di uno specifico cespite, con vita utile regolatoria inferiore a quella del cespite "impianti di Gnl", dedicato ai costi di manutenzione straordinaria esclusivamente finalizzati al mantenimento in esercizio dell'impianto di rigassificazione, che non ne comportino la sostituzione, anche parziale (nei limiti di una soglia prefissata), da ammortizzare su un arco temporale inferiore, coerente con la VUT residua dell'impianto Gnl in questione e comunque non superiore a 10 anni.**

Con riferimento alla determinazione delle immobilizzazioni nette riconosciute, Arera prospetta di voler confermare l'esclusione del riconoscimento delle immobilizzazioni in corso/lavori in corso (LIC) dalla determinazione del capitale investito riconosciuto.

Non si condivide tale orientamento che risulta in contrasto con i criteri di riconoscimento dei LIC per i servizi del trasporto del gas e della trasmissione di energia elettrica.

In analogia alla definizione del deflatore degli investimenti fissi lordi, per il quale si prevede un allineamento alle modalità che saranno stabilite in esito a procedimento avviato con la delibera 271/2021/R/com, anche **il criterio di riconoscimento dei LIC dovrebbe essere omogeneo fra tutti i servizi regolati uniformandosi a quello previsto per i servizi di trasporto e trasmissione.**

La definizione di criteri di determinazione delle immobilizzazioni inclusive dei LIC, con conseguente remunerazione a WACC, garantirebbe un allineamento dei criteri regolatori del Gnl a quelli degli altri settori regolati sia in Italia che in Europa nonché un congruo riconoscimento tariffario al gestore dell'infrastruttura nel caso di investimenti di manutenzione straordinaria che traggono più di un anno prima della loro entrata in esercizio, senza alcun onere aggiuntivo per il sistema laddove il terminale di rigassificazione non richiedesse investimenti importanti di manutenzione e/o questi ultimi entrassero in esercizio nel medesimo anno di realizzazione.

Stante che le proposte di cui sopra, necessarie a garantire il raggiungimento da parte degli operatori dei Terminali della remunerazione stabilita dall'Autorità, potrebbero comportare un incremento dei livelli tariffari, **si suggerisce che Arera valuti paralleli interventi e/o meccanismi a supporto della competitività del servizio, al fine di non rendere le condizioni meno attrattive.**

Con riferimento al **riconoscimento del gas di riempimento e di raffreddamento**, pur condividendo in linea di principio le due opzioni individuate (prezzo definito nell'ambito di una gara pubblica di acquisto o in alternativa media dei System Average Price – SAP – che tuttavia andrebbe aggiustato per intercettare il corretto valore di mercato del Gnl, che non necessariamente risulta allineato a quello del mercato del bilanciamento del gas naturale), si evidenzia l'opportunità di **prevedere una terza opzione** da applicarsi a quelle situazioni in cui – valutate caso per caso da Arera - un Terminale si trovi per motivi contingenti e/o emergenziali a non avere il tempo materiale per lo svolgimento della gara pubblica di acquisto. Si suggerisce pertanto che in tali situazioni, opportunamente motivate e documentate dal gestore, nonché a valle di un approfondimento svolto dagli Uffici di Arera, il riconoscimento del gas acquistato per riempimento e raffreddamento avvenga sulla base del costo effettivo sostenuto.

Con riferimento ai costi operativi, si ritiene che la proposta di prendere a riferimento l'anno 2021 (e quindi l'introduzione di un time lag di 3 anni), risulti percorribile laddove sia previsto contestualmente il riconoscimento degli eventuali maggiori costi sostenuti nel 2022, in analogia a quanto previsto per il servizio di trasporto del gas naturale.

Costi relativi al sistema di Emission Trading, trattamento delle perdite di rete, autoconsumi e gas non contabilizzato

S7. Osservazioni in merito ai costi relativi al sistema di Emission Trading

S8. Osservazioni in merito al trattamento dell'energia elettrica per il funzionamento di base a degli autoconsumi.

S9. Osservazioni in merito alla proposta di modifica di gestione dei conguagli.

In linea di principio si ritiene che i terminali di rigassificazione dovrebbero essere completamente neutrali rispetto ai costi relativi al sistema *Emission Trading* e a quelli dell'energia elettrica, sia per il funzionamento di base del terminale che per la sua operatività, autoconsumi e perdite.

Tali costi dovrebbero essere trattati come costi passanti, in quanto non direttamente controllabili, né efficientabili, e dipendenti dall'utilizzo da parte degli operatori

commerciali; ciò eviterebbe situazioni già verificatesi di mancata copertura dei suddetti costi nel tempo.

Tale principio dovrebbe trovare applicazione anche per la gestione degli scostamenti tra autoconsumi effettivi e il Gnl ottenuto in applicazione della componente Q_{CP} ai quantitativi di Gnl scaricati dagli utenti del terminale. In questo modo, i terminali potrebbero fissare la percentuale riconosciuta per un certo periodo di anni, compensando con CSEA gli scostamenti positivi e negativi verificatesi.

Si ritiene inoltre che anche i costi dell'energia elettrica per il funzionamento di base del Terminale dovrebbero trovare copertura attraverso l'applicazione della quota percentuale Q_{CP} e del corrispettivo C_{CP} .

In relazione ai costi riconosciuti relativi al sistema di *Emission Trading*, si ritiene che il driver da considerare sia il quantitativo di Gnl funzionale a garantire il funzionamento corretto della catena di rigassificazione del Terminale (anche in caso di mancata operatività/ utilizzo del Terminale), in quanto tale quantitativo è quello direttamente correlato alle emissioni di CO₂ effettivamente prodotte dall'impianto.

Copertura dei costi di ripristino

S 10. Osservazioni in merito ai costi di ripristino

In linea di principio si ritiene che i terminali di rigassificazione dovrebbero essere completamente neutrali rispetto alla copertura di un costo efficiente di ripristino.

L'attuale regolazione dimensiona il corrispettivo a copertura dei costi di ripristino in funzione della massima capacità di rigassificazione; conseguentemente, l'accantonamento dell'intero ammontare dei costi di ripristino stimati avviene nell'unico caso di completa allocazione dell'intera capacità di rigassificazione per tutta la durata della vita utile dell'impianto di Gnl.

Laddove il terminale non conferisca tutta la capacità di rigassificazione nel tempo, non sarà in grado di accantonare e recuperare l'ammontare dei costi di ripristino stimati.

Si suggerisce pertanto di modificare i criteri vigenti prevedendo un meccanismo che renda neutrale il terminale rispetto al delta tra l'importo accantonato nel tempo e il costo efficiente di ripristino sostenuto, mediante conguaglio (in entrambe le direzioni, nel caso sia positivo che negativo) con la CSEA per lo scostamento verificatesi, in coerenza a quanto già in vigore per il servizio dello stoccaggio.

Si suggerisce pertanto di prevedere che il corrispettivo sia calcolato considerando la stima dei costi di ripristino da accantonare e il periodo di residua operatività dell'impianto di rigassificazione.

Criteri per nuove imprese

S 11. Osservazioni in merito ai ricavi di riferimento per le nuove imprese di rigassificazione

In linea di principio si ritiene che i criteri tariffari dovrebbero garantire la remunerazione individuata a livello regolatorio (WACC), anche con riferimento alle nuove imprese di rigassificazione, con allineamento e copertura dei costi effettivamente sostenuti senza alcun lag temporale.

Si esprimono pertanto perplessità in merito agli orientamenti espressi al paragrafo 16.4 che prefigurano una sorta di possibile rendita/perdita in capo alle nuove imprese di

rigassificazione, in funzione delle maggiori o minori efficienze realizzate dal gestore rispetto al costo operativo riconosciuto, determinato sulla base di stime.

Corrispettivi per il servizio di rigassificazione

S 12. Osservazioni in merito ai corrispettivi di accesso

Con riferimento al corrispettivo a copertura dei costi di ripristino, si rimanda alle osservazioni espresse alla S. 10, nonché alle osservazioni alle osservazioni espresse in risposta alle S.7, S.8 e S.9 in merito al coefficiente Q_{CP} , al corrispettivo C_{CP} e C_{ETS} .

Ulteriori servizi

S 13. Osservazioni in merito agli ulteriori servizi

Si condividono gli orientamenti espressi da Arera.

Fattore di copertura dei ricavi

S 14. Osservazioni in merito al fattore di copertura dei ricavi

In merito all'orientamento dell'Autorità di voler introdurre, in relazione al fattore di copertura dei ricavi, un meccanismo che in relazione alle imprese di rigassificazione che beneficiano del fattore di copertura dei ricavi preveda, qualora esse conseguano ricavi effettivi superiori alla somma del vincolo dei ricavi ammessi RL , la restituzione al sistema di una quota di tale eccedenza tramite un corrispondente versamento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, si inviano di seguito alcuni suggerimenti

A nostro avviso l'opportunità di *sharing* andrebbe valutata in funzione del livello complessivo di copertura dei ricavi di cui gode il singolo terminale e della dimensione dell'eccedenza dei ricavi conseguiti dal terminale rispetto a quelli riconosciuti dall'ARERA.

Ad esempio, se il livello di copertura dei costi fosse totale anche per la rigassificazione - in analogia agli altri settori regolati - sarebbe ragionevole una restituzione totale al sistema nel caso in cui i ricavi effettivi fossero superiori a quelli riconosciuti. Viceversa, al ridursi del livello di copertura aumenterebbe anche il rischio di investimento e, quindi, ci dovrebbe essere una totale opportunità di profitto.

Ciò detto, in linea generale si ritiene che i criteri tariffari dovrebbero garantire la remunerazione individuata a livello regolatorio (WACC) sull'intero arco temporale di operatività dei terminali di rigassificazione.

Si evidenzia come – a differenza degli altri servizi regolati – fino ad oggi il fattore di copertura dei ricavi applicato ai terminali riconosciuti strategici è caratterizzato da i) un livello di copertura parziale dei ricavi (α pari al massimo a 64%) e ii) per un periodo di tempo che può risultare inferiore alla durata convenzionale dell'impianto (20 anni). Tuttavia, per garantire la remunerazione regolatoria individuata, ai terminali riconosciuti strategici il meccanismo del fattore di copertura dei ricavi dovrebbe garantire la totalità dei costi riconosciuti dalla regolazione per l'intera vita utile dei Terminali stessi, con eventuale conguaglio a fine del periodo, ove necessario, mediante la CSEA.

Ciò premesso, laddove Arera confermasse il meccanismo di copertura dei ricavi con una quota α inferiore al 100%, si ritiene che i terminali possano trattenere i ricavi eccedenti a quelli di riferimento in modo simmetrico all' α stabilita ($1 - \alpha$), effettuando il calcolo sull'intero periodo di operatività del Terminale.

La formulazione proposta dall’Autorità, invece, non è simmetrica: lascia in capo al terminale di rigassificazione il rischio di un mancato ricavo fino a una quota $1-\alpha$ dei ricavi di riferimento, mentre nel caso di ricavi effettivi eccedenti prevede il trattenimento di una quota pari ad $1-\alpha$ della sola eccedenza effettiva rispetto ai ricavi di riferimento, in luogo della totalità dell’eccedenza effettiva pari ad $1+(1-\alpha)$ dei ricavi di riferimento.

Relativamente al fondo di cui al comma 8 dell’articolo 5 del DL 55-22, di cui beneficiano i nuovi Terminali, si ritiene che tale fondo sia destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione dei soli nuovi impianti che costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

Posto che il fine ultimo del fondo appare quello di garantire la completa copertura dei costi relativi ai nuovi impianti ritenuti strategici, si ritiene che in caso di ricavi eccedenti quelli di riferimento, i terminali che beneficiano della copertura di tale fondo dovrebbero versare le eccedenze a tale fondo, rendendo disponibili tali somme ai medesimi terminali per coprire eventuali minori incassi futuri, sempre nell’ottica di garantire la remunerazione individuata a livello regolatorio (WACC) sull’intero arco temporale di operatività dei terminali di rigassificazione.